



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l' articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell' 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l' incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l' articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Regime transitorio in materia di VIA”;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità” e in particolare l' art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all' esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 recante la “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.

41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006, dalla Società Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. il 25 ottobre 2021, acquisita al prot. MATTM/123060 del 11 novembre 2021, perfezionata in ultimo con nota del 28 dicembre 2021, acquisita al prot. MATTM/146805 del 29 dicembre 2021, per il progetto di un impianto agro-voltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne, in provincia di Brindisi;

RITENUTO di dover avviare il procedimento di cui all'articolo 23 del D.lgs. 152/2006 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17-*undecies*, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo cui “*L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021*”;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato I-*bis* “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è insediata in data 18 gennaio 2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 15 marzo 2022, contestualmente alla comunicazione di procedibilità dell'istanza avvenuta con nota prot. MiTE/32712 in pari data;

VISTE le osservazioni ed i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, considerati dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo di cui al parere di competenza;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 25 del 11 luglio 2022 al prot. MiTE/92943 del 26 luglio 2022, con il quale la Commissione medesima ha espresso *“PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del Progetto di un Impianto agrovoltaico di potenza di 198.162,36 MWh sito nei comuni di Latiano e Mesagne in provincia di Brindisi subordinato all’ottemperanza delle condizioni (...) impartite”*;

VISTO che, con nota prot. MiTE/98989 del 8 agosto 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR la trasmissione del parere di competenza ai fini della conclusione del procedimento di VIA;

ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 6399-P del 1° dicembre 2022, assunto al prot. MiTE/151474 in pari data, avente esito negativo;

VISTO che il Ministero della Cultura, con il proprio parere, ha specificato che *“nel caso in cui il parere venga superato da superiori determinazioni, al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico, sarà necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016”*;

VISTO che, con note prot. MiTE/154966 del 9 dicembre 2022, prot. MASE/63921 del 20 aprile 2023, prot. MASE/141404 del 7 settembre 2023, prot. MASE/187694 del 20 novembre 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR di chiarire la sussistenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa per l’inquadramento del progetto nelle aree idonee di cui all’art. 20, co. 8, del D.lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che, con nota prot. MIC_SS-PNRR 27946-P del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MASE/195613 del 30 novembre 2023, il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR ha specificato che il progetto *“..risulta attualmente ricompreso in area idonea [...]”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”* e che il successivo comma 1-ter del citato decreto legislativo, dispone che *“la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”*;

VISTO l’articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...]il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi per i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili”

su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di un impianto agrovoltaiico, di potenza di 198.162,36 MWh e di potenza nominale di 110,52 MWp, sito nei comuni di Latiano e Mesagne, provincia di Brindisi, concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

PRESO ATTO che con il parere n. 25 del 11 luglio 2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha valutato positivamente il progetto e la caratterizzazione del sito di impianto dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera, in relazione ai piani, alle tutele ed ai vincoli individuati ed esaminati;

PRESO ATTO che, in merito alle possibili alternative progettuali, tra cui la mancata realizzazione dell'impianto (alternativa "zero"), l'utilizzo di tecnologie differenti o la diversa localizzazione del progetto, la Commissione Tecnica ha ritenuto *"adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati in tutte le fasi del progetto"*, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni ambientali previste nel medesimo parere;

CONSIDERATO che, la Commissione Tecnica ha ritenuto il progetto compatibile sotto il profilo ambientale fisico, naturalistico, morfologico e infrastrutturale, tenuto conto che l'ambito paesaggistico in cui esso si inserisce è caratterizzato da terreni prevalentemente incolti, sottoutilizzati o abbandonati e, pertanto, la progettazione delle fasce di mitigazione dettagliate dal proponente consente un'adeguata schermatura visuale e un miglioramento della biodiversità dell'area su cui insiste l'impianto;

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha individuato misure per il miglioramento della qualità paesaggistica, prescrivendo, tra l'altro, lo sviluppo di una siepe perimetrale all'impianto, composta dalla vegetazione autoctona, utilizzando germoplasmi locali da reperire nelle apposite banche come la Banca dei semi dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

RILEVATO che, in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha tenuto conto dei potenziali impatti dell'opera nella definizione delle misure di mitigazione e compensazione impartite mediante le condizioni ambientali previste dal parere sopra richiamato;

DATO ATTO altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 25 del 11 luglio 2022, costituito da n. 37 (trentasette) pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l., per un impianto agro-voltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne, in provincia di Brindisi, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo compatibile dal punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stato di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il proponente, entro i termini di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 25 del 11 luglio 2022. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 25 del 11 luglio 2022.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.
5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.
6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla Società Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Latiano (BR), al Comune di Mesagne (BR) e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco
GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
09.04.2024 16:31:17
GMT+00:00